



**IL TRIBUNALE DI CASSINO**

***Il Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella***

nel procedimento cautelare iscritto al n. 1666/2021 r.g., vertente

**tra**

\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa, in  
virtù di procura in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_

*-ricorrente-*

**e**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (P.I. 01483500524)**, in persona  
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura  
in atti, dall'avv. Umberto Morera

*- resistente-*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza "cartolare" del 11.8.2021 ha  
emesso la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 13.5.2021 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ha chiesto la condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.  
all'immediata consegna della documentazione relativa ai rapporti bancari  
intrattenuti con detto istituto di credito (c.c. \_\_\_\_\_ "piano Visione Europa",  
mutuo del 8.7.2005, prestito personale del 22.4.2010), deducendo di aver  
convenuto la banca dinanzi al Tribunale di Cassino (n.r.g. 4199/19 - Giudice  
Dott. Pierluigi Tonnara) al fine di conseguire la rideterminazione del saldo  
effettivo di tali rapporti; di aver chiesto alla banca, il 22 ottobre 2019, copia della  
documentazione bancaria relativa ai rapporti dedotti in lite; che la banca rifiutava  
la consegna; che tali documenti sono indispensabili per la difesa nel giudizio r.g.  
4199/2019 pendente innanzi al Tribunale di Cassino, perché, in mancanza, non  
riuscirà a dimostrare l'esistenza del credito che essa ricorrente vanta nei

confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; che, nel giudizio di merito r.g. n. 4199/2019, il Giudice, all'udienza del 4.5.2021, assegnava i termini per il deposito delle memorie istruttorie; che, di conseguenza, considerati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il 5.7.2021 scadrà il termine entro il quale le parti potranno depositare documenti all'interno del giudizio di merito; che, superata tale data, la ricorrente potrebbe non avere più la possibilità tecnica di depositare nell'ambito del processo r.g. 4199/2019 i documenti per i quali ha formulato l'istanza di consegna, indispensabili per dare prova dei propri diritti; che, sotto il profilo del periculum in mora, in mancanza di detti documenti la ricorrente soffrirà rilevantissimi danni, anche non patrimoniali, non integralmente risarcibili per equivalente pecuniario, con violazione del suo diritto di difesa; che l'art. 210 c.p.c. non garantisce effettività di tutela, atteso che l'eventuale ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non è in ogni caso coercibile; che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 669 quater c.p.c. poiché il giudizio di merito pendente presso il Tribunale di Cassino presenta un "bene della vita" diverso dal presente procedimento, posto che nel già pendente giudizio di merito si discute di denaro, mentre il procedimento cautelare è ordinato a conseguire estratti conto e documenti;

osservato che, sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha così concluso: *"ordinare a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. la consegna dei seguenti documenti: 1. con riguardo al c/c 13753.34: estratti ordinari e scalari dall'impianto al 30.06.2002, estratti ordinari e scalari dal 01.07.2004 al 30.09.2004, estratti ordinari e scalari dal 01.07.2010 al 30.09.2010, estratti ordinari e scalari dal 01.01.2017 all'estinzione; 2. con riguardo al mutuo dell'8.7.2005, le quietanze inerenti le singole rate pagate e le lettere contabili indicanti le quantità tempo per tempo pagate per capitale, interessi e spese, nonché un prospetto riepilogativo alla data di estinzione del finanziamento (22.1.2010) con indicazione dei singoli pagamenti intervenuti, della loro data, di quanto versato capitale, di quanto versato per interessi e di quanto versato per commissioni e spese con riferimento ad ogni singola rata pagata; 3. con riguardo al prestito personale del 22.04.2010 di euro 60.000,00, le quietanze inerenti le singole rate pagate e le lettere contabili indicanti le quantità tempo per tempo pagate per capitale, interessi e spese, nonché un prospetto riepilogativo al 22.10.2019 con indicazione dei singoli pagamenti intervenuti, della loro data, di quanto versato capitale, di quanto versato per*

interessi e di quanto versato per commissioni e spese con riferimento ad ogni singola rata pagata. II. ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis cod. proc. civ., condannare Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a pagare alla Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della consegna, euro 300,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche in via equitativa, riterrà di giustizia; III. in ogni caso, condannare Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, con le maggiorazioni dovute per accessori previdenziali e tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”;

rilevato che, nel costituirsi in giudizio, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha contestato la domanda di parte ricorrente rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria pretesa, istanza ed eccezione disattese, rigettare, in considerazione delle illustrate motivazioni e ragioni della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., le domande tutte della \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di cui al ricorso ex art. 700 c.p.c. poiché inammissibili, infondate, non provate, difettando entrambi i presupposti di legge legittimanti l'invocata tutela d'urgenza. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente di consegna dei documenti, rigettare comunque la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. poiché inammissibile e infondata. Con vittoria delle spese di lite del procedimento cautelare”;

osservato che questo Giudice, all'udienza “cartolare” del 11.8.2021, si è riservato di decidere;

rilevata l'incompetenza del Giudice adito;

osservato che la domanda cautelare in esame doveva essere presentata nell'ambito del giudizio di merito r.g. n. 4199/2019 instaurato da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per ottenere la rideterminazione del saldo relativo ai rapporti bancari ivi impugnati, posto che la richiesta cautelare è stata motivata dalla ricorrente con la necessità di produrre la documentazione in contesa nel citato giudizio;

osservato che la strumentalità della domanda cautelare in esame all'esercizio dei diritti azionati nel giudizio r.g. n. 4199/2019 è confermata dal fatto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato depositato dalla \_\_\_\_\_ il 13.5.2021, subito dopo la concessione da parte del Giudice della causa principale (udienza del 4.5.2021) dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;

ritenuto che tale fatto sia idoneo a disvelare che la ricorrente abbia introdotto il giudizio cautelare, non tanto per ottenere una tutela strumentale all'esercizio dei diritti di informazione, trasparenza e correttezza nei rapporti bancari fondati sulla disciplina contenuta nell'art. 119 TUB, ma al sol fine di preconstituire la prova documentale da utilizzare nel giudizio di merito r.g. n. 4199/2019;

evidenziato, a conferma di ciò, che l'odierna ricorrente ha affermato che *"...Alla luce dell'espresso rifiuto della Banca, \_\_\_\_\_ non ha altra scelta che adire l'Autorità giudiziaria perché i documenti sono indispensabili per la difesa nel giudizio r.g. 4199/2019 pendente innanzi al Tribunale di Cassino, perché, in mancanza, non riuscirà a dimostrare l'esistenza del credito che essa ricorrente vanta nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.... Il 5.07.2021 scadrà il secondo termine ex art. 183, co.6, cod. proc. civ.... A questo punto!*

*\_\_\_\_\_ non ha altra scelta che adire in sede cautelare il Tribunale di Cassino, perché, superata la data del 05.07.2021, essa ricorrente potrebbe non avere più la possibilità di depositare nell'ambito del processo r.g. 4199/2019 i documenti per i quali ha formulato l'istanza di consegna, indispensabili ad essa ricorrente per dare prova dei propri diritti...In mancanza di detti documenti la società soffrirà rilevanti danni, anche non patrimoniali, non integralmente risarcibili per equivalente pecuniario....ANZITUTTO NE RESTERÀ COMPROMESSO IL DIRITTO DI DIFESA, perché, nell'ambito del processo r.g. 4199/2019, non riuscirà a dimostrare la fondatezza della propria domanda"* (cfr. ricorso);

osservato, quindi, che è la stessa prospettazione dei fatti fornita dalla ricorrente ad escludere che la pretesa cautelare in esame sia strumentale all'esercizio di diritti diversi da quelli azionati nell'ambito del contenzioso bancario pendente tra le parti;

rilevato, invero, che il nucleo della questione proposta dal ricorso, sia pur mascherato, da un punto di vista formale, dal contesto nel quale è stata avanzata la richiesta di consegna di documentazione bancaria, concerne il diritto della \_\_\_\_\_ ad ottenere nel giudizio r.g. n. 4199/2019 l'esibizione da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a di documenti ritenuti indispensabili al fine della prova dei fatti controversi;

evidenziato che la decisione sulla spettanza di tale diritto è riservata al Giudice della causa di merito, posta l'evidente strumentalità della pretesa in esame rispetto ai diritti azionati nell'ambito del giudizio pendente tra le parti;

ritenuto, invero, che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda cautelare e la lite in corso tra le parti, nel senso che tale lite comprende l'accertamento anche del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento d'urgenza;

considerato che per radicare la competenza cautelare è sufficiente l'esistenza di tale rapporto di strumentalità tra il ricorso cautelare proposto e l'azione di merito, anche in presenza di una apparente diversità di petitum e di causa petendi tra la causa già pendente e quella relativa alla misura cautelare, tenuto conto della primaria esigenza sottesa alla regola stabilita dall'art. 669 quater c.p.c. di garantire l'omogeneità delle decisioni di cause connesse;

ritenuto, pertanto, non condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui la diversità dei due procedimenti sotto il profilo del petitum e della causa petendi sarebbe di ostacolo al radicamento della competenza del giudice della causa di merito, trattandosi di una argomentazione puramente teorica e avulsa dall'esame del caso concreto che in questa sede viene in rilievo;

evidenziato, invero, che l'apparente e formale diversità di petitum e di causa petendi tra la causa già pendente e quella relativa alla misura cautelare in esame assume valore secondario in presenza di un rapporto di strumentalità tra il ricorso cautelare e l'azione di merito tale da comprendere nell'oggetto della controversia principale l'accertamento del diritto alla cui tutela tende il provvedimento d'urgenza, come nel caso di specie in cui la pretesa cautelare concerne il diritto della  ad ottenere nel giudizio r.g. n. 4199/2019 l'esibizione da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a di documenti ritenuti indispensabili al fine della prova dei fatti controversi;

osservato che, diversamente opinando, si precluderebbe al Giudice del merito di svolgere accertamenti indispensabili ai fini della decisione della lite pendente tra le parti, con conseguente elusione della competenza cautelare stabilita dall'art. 669 quater c.p.c. e violazione dell'esigenza alla stessa sottesa di garantire l'omogeneità delle decisioni di cause connesse;

considerato che l'incompetenza del Giudice adito preclude l'esame delle questioni di merito della domanda cautelare;

rilevato che le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2014, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento

(26.000,01, - 52.000,00 - valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico della ricorrente in omaggio del principio di soccombenza;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 bis c.p.c.;

- 1) dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto;
- 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della resistente che si liquidano in euro 1.823,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa.

Manda alla cancelleria.

Cassino, 11 agosto 2021

Il Giudice Designato  
Dott.ssa Rossella Pezzella